COMUNE
DI
BIONAZ

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA

Adottato con delibera consiliare n. 14 in data 12 marzo 1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1° pubblicazione dal 31 marzo 1999 al 15 aprile 1999 (unitamente alla delibera di approvazione - allegato)

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Trasmesso alla Commissione regionale di controllo il 04.05.1999 - esito del controllo: visto, non si riscontrano vizi di legittimità n. 548 adunanza del 02 giugno 1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 2° pubblicazione dal 10 giugno 1999 al 28 giugno 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA

INDICE

ART. 1	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
ART. 2	Ambito di applicazione dell'istituto
ART. 3	Attivazione del procedimento per la definizione
ART. 4	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
ART. 5	Procedimento di iniziativa del contribuente
ART. 6	Invito a comparire per definire l'accertamento
ART. 7	Atto di accertamento con adesione
ART. 8	Perfezionamento della definizione
ART. 9	Effetti della definizione
ART. 10	Riduzione delle sanzioni
ART. 11	Esercizio del potere di autotutela
ART. 12	Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento
ART. 13	Annullamento dell'atto amministrativo
ART. 14	Rinuncia all'imposizione
ART. 15	Revoca dell'atto amministrativo
ART. 16	Criteri di priorità
ART. 17	Conclusione del procedimento di riesame
ART. 18	Adempimenti degli uffici
ART. 19	Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
ART. 20	Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento

ART. 1
INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune di Bionaz per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19.06.1997, n.218 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elemento certi.
In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

ARTICOLO 3
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 4
PROCEDMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documento, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 5
PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 6
INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia della definizione dell'accertamento con adesione.
Delle eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento:

ARTICOLO 7
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del Tributo. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

ARTICOLO 8
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione di perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo,

l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.

ARTICOLO 9
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ARTICOLO 10
RIDUZIONE DELLE SANZIONI

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessive dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ART. 11
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

ART. 12
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

ART. 13
ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
- Un errore di persone;
- Un evidente errore logico o di calcolo;
- Un errore sul presupposto dell'imposta o delle tasse;
- Una doppia imposizione;
- La mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- La mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- La sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- L'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 14
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 13 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio dei tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente, formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

ART. 15
REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all art. 13 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quando:

- I costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie sono similari all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
- se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

ART. 16
CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

ART. 17
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione deve essere esplicata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e2 devono essere adeguatamente motivati.

ART. 18
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

ART. 19
CRITERI DI ECONOMICITA' PER L'INIZIO E L'ABBANDONO DELL'ATTIVITA' CONTENZIOSA

1. Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie superino:
- Imposta comunale sugli immobili: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorati del 100%;
- Il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa;
- In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria non sia economicamente redditizia.

ART.20
CRITERI DI ECONOMICITA' PER LA DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. L'avviso di liquidazione e/o accertamento non viene emesso qualora l'ammontare del tributo

dovuto non sia economicamente redditizio, in questo caso il funzionario responsabile del tributo deve comunicare al contribuente l'irregolarità riscontrata.